



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 135

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Venturini e Bozza

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1987, N. 44
“DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 24 marzo 2022.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1987, N. 44 “DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE”

Relazione:

L'ordinamento da sempre riconosce l'importanza degli edifici di culto nel novero del patrimonio storico e culturale della Nazione.

Al T.U. della legge comunale e provinciale del 1934 che impegnava i Comuni nella “conservazione degli edifici serventi al culto pubblico” hanno fatto seguito le disposizioni dettate dalla legislazione speciale per la ricostruzione degli edifici di culto danneggiati o distrutti da eventi bellici (legge 1543/1940) ed infine le norme stabilite dalla legge 2252/1952, “Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese”, che introdussero un vero e proprio finanziamento statale ordinario in favore dell'edilizia di culto.

Il finanziamento ordinario trova oggi un parziale ed indiretto riscontro nelle previsioni dettate in materia di ripartizione dell'8 per mille, laddove la legge 222/85 dispone che la quota destinata alla Chiesa cattolica sia impiegata “per le esigenze di culto della popolazione”, tra le quali viene compresa anche “la promozione dell'edilizia di culto”.

La legge 10/1977, c.d. “Bucalossi”, ora parzialmente modificata, ha disposto che presso ogni Comune sia istituito un fondo finalizzato alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, costituito dalle somme percepite attraverso il rilascio delle concessioni edilizie e l'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate per la violazione delle norme urbanistiche; ciò ha comportato la conseguente possibilità di concessione di tali contributi comunali anche in favore degli edifici di culto.

Il DPR 380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, all'articolo 16, comma 8, ha espressamente riferito gli oneri di urbanizzazione secondaria anche “alle chiese ed altri edifici religiosi” e pertanto è confermata la possibilità di destinare appositi finanziamenti, utilizzando le somme acquisite a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, anche per interventi a favore del patrimonio culturale rappresentato dagli edifici di culto.

Per quanto concerne la Regione Veneto, è stata conservata nel tempo la destinazione della quota minima dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria ad interventi di recupero funzionale degli edifici di culto delle confessioni religiose riconosciute nello Stato.

In particolare con legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è stata introdotta una disciplina volta a consentire la costituzione di un fondo da destinare ad interventi di recupero in genere di edifici destinati all'attività di culto, integrando in tal modo la disciplina normativa statale che prevede la possibilità per ciascun Comune di accantonare somme pari almeno alla percentuale dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria.

Tale fondo nell'attuale assetto normativo che con la presente proposta si vuole modificare viene implementato da una quota destinata dalla Regione a sostenere altri interventi a tutela del patrimonio di edilizia religiosa.

Dopo oltre 30 anni si ritiene sia giunto il momento di introdurre alcuni aggiornamenti alla predetta normativa regionale, sia per adeguare il testo al vigente quadro normativo, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo

267/2000 sull'ordinamento degli enti locali che ha definito le competenze degli organi comunali, sia introducendo alcune modifiche finalizzate ad una razionalizzazione della procedura nel rispetto dei principi di economicità del procedimento, accelerando i tempi di conclusione dell'attualmente complesso iter burocratico, nell'interesse dei richiedenti.

Lo scopo è quello di rendere più agevole il ricorso alla contribuzione pubblica per sostenere interventi di salvaguardia di un rilevante patrimonio storico-artistico tipico delle nostre zone evitando che questo vada lentamente depauperandosi, per mancanza di risorse necessarie per gli interventi di recupero. Il suo eventuale danneggiamento sarebbe un danno irreparabile per la nostra Regione, la nostra gente e le nostre tradizioni.

Si ritiene opportuno evidenziare che, trattandosi di contributi erogati a Enti di culto che in quanto tali operano senza finalità di lucro, non trova applicazione la normativa in materia di aiuti di stato (cd. Direttiva Bolkestein 2006/123 CE del Parlamento e Consiglio europeo e relativo decreto legislativo 59/2010 di recepimento).

La suddetta finalità viene perseguita individuando due separate procedure per l'erogazione dei contributi, una in capo interamente a ciascun Comune, che potrà pertanto seguire in autonomia la procedura, individuando autonomamente anche il termine per la presentazione della domanda e velocizzando la liquidazione dei contributi previa presentazione della necessaria documentazione, e un'altra in capo alla Regione per altre e separate iniziative di sostegno.

Passando al dettaglio delle modifiche normative che si propongono, all'articolo 1 viene demandata a ciascun Comune la competenza ad individuare l'organo competente a deliberare, con implicito richiamo agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo 267/2000 che enunciano le competenze degli organi comunali; viene inoltre introdotta una specifica riguardante gli interventi ammessi, evitando così eventuali divergenze interpretative.

All'articolo 2 viene previsto come possibile criterio di valutazione per i comuni nella quantificazione delle somme da destinare a ciascun intervento la diffusione nel territorio della confessione religiosa richiedente, intesa come radicamento territoriale e conclamata presenza della relativa Chiesa nel tessuto sociale.

Viene inoltre prevista una diversa procedura per la liquidazione del contributo.

L'articolo 3 viene sostanzialmente modificato prevedendo da una parte la possibilità che la Giunta regionale possa direttamente approvare un piano di riparto dei contributi in base alle istanze ricevute; viene conservato l'obbligo di mettere a disposizione della Giunta Regionale gli atti adottati dai Comuni per consentire una verifica incrociata sui contributi concessi. Ciò potrà essere realizzato predisponendo una apposita piattaforma informatica come previsto dal successivo articolo 5.

Viene introdotto un nuovo articolo 5 che demanda alla competenza della Giunta regionale l'approvazione di un organico corpus amministrativo, rivedendo così i contenuti delle DGR che si sono succedute nel tempo per l'attuazione della legge regionale 44/1987, individuando nuovi criteri metodologici quali ad esempio l'informatizzazione della procedura.

Completa l'articolato la disposizione sulla clausola di neutralità finanziaria e sull'entrata in vigore.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1987, N. 44
“DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE”**

**Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44
“Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”.**

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è così sostituito:

“2. Tale quota ha come base l'8% annuo, salve percentuali superiori deliberate da ciascun Comune, fermo restando il conguaglio della quota base nell'arco triennale in conformità dei programmi approvati.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è così sostituito:

“3. Nella categoria di opere di cui al primo comma sono compresi gli edifici per il culto e quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli oratori, le canoniche, i patronati, i luoghi ove si svolge l'attività di catechesi, i capitelli votivi/edicole”.

**Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44
“Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”.**

1. La rubrica dell'articolo 2 è così sostituita *“Interventi comunali”*.

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è così sostituito:

“1. Per concorrere alla ripartizione della quota, come determinata ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, le autorità competenti, secondo l'ordinamento di ciascuna confessione religiosa, presentano domanda al sindaco entro il termine indicato da ciascun comune, corredandola con la documentazione del fabbisogno e con i progetti anche di massima, delle opere con i relativi preventivi comprensivi dei costi di acquisizione delle aree e della progettazione, nonché formulando eventuali proposte in ordine alle priorità, all'ammontare e alle forme del concorso richiesto.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è così sostituito:

“2. Il Comune con deliberazione dell'organo competente approva un programma con il quale sono determinate le opere beneficiarie, nonché l'ammontare e la forma del concorso comunale, previa contestuale individuazione di criteri di priorità che possono tener conto nella definizione dell'ammontare del contributo della presenza diffusa, organizzata e articolata della confessione religiosa nel territorio comunale. Il suddetto programma viene reso disponibile sul sito istituzionale del Comune.”.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è così sostituito:

“3. Salva diversa regolamentazione da parte di ciascun Comune la liquidazione del contributo avviene previa richiesta dell'avente titolo secondo le seguenti modalità:

a) fino al 50% entro trenta giorni dalla adozione del programma di cui al precedente comma, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro trenta giorni dalla dichiarazione di inizio dei lavori;

b) *fino alla ulteriore quota del 30% in base allo Stato di Avanzamento Lavori presentato;*

c) *saldo entro trenta giorni dalla regolare presentazione del rendiconto delle spese relativo all'opera o alla parte della opera finanziata.*

In caso di liquidazione del contributo in misura superiore alle spese effettivamente rendicontate si procederà al recupero della quota liquidata in eccesso.

In caso di omessa rendicontazione si procederà al recupero di quanto eventualmente anticipato.”.

5. Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. Ciascun Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare potrà disciplinare autonomamente la relativa procedura nel rispetto dei criteri approvati con la presente legge.

3 ter. Il sindaco, entro il termine di trenta giorni dall'approvazione del bilancio, è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale copia delle richieste e dei progetti presentati dalle confessioni religiose, nonché del programma di cui al comma 2 dell'articolo 2, corredati da attestazione del sindaco stesso, previo parere dei competenti uffici tecnici comunali, sulla validità dei progetti e sulla congruità della spesa prevista.

3 quater. Nel caso in cui il sindaco non provveda ai sensi del precedente comma 3 ter, le confessioni religiose interessate potranno trasmettere direttamente alla Giunta regionale le proprie richieste per le fattispecie previste dall'articolo 3, comma 1.”.

Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è così sostituito:

“1. La Giunta regionale, per la medesima categoria di edifici di cui all'articolo 1, è autorizzata a concedere contributi per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo:

a) *sino a un massimo del 80% della spesa di progetto, quando si tratti di edifici di interesse storico, artistico o monumentale vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;*

b) *sino a un massimo del 50% della spesa di progetto, per gli edifici non rientranti fra quelli della lettera a);*

c) *sino a un massimo del 80% della spesa di progetto per interventi di conservazione e restauro di beni mobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.”.*

2. I commi da 2 a 5 dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 sono abrogati.

3. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è così sostituito:

“6. L'istanza di contributo è presentata alla Regione Veneto dalle autorità competenti, individuate in base all'ordinamento di ciascuna confessione religiosa. L'erogazione del contributo è disposta sulla base della documentazione di collaudo dei lavori e della dichiarazione di avvenuta esecuzione degli stessi da parte delle medesime autorità.”.

4. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

“6 bis. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla vigente legge regionale in materia di lavori pubblici.”.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”.

1. La rubrica dell'articolo 4 è così sostituita *“Utilizzo dei contributi comunali”.*

2. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è così sostituito:

“1. I contributi deliberati dai comuni ai sensi della presente legge, qualora i lavori non siano iniziati - salvo causa di forza maggiore - entro ventiquattro mesi dall'assegnazione dei contributi stessi, sono revocati e reintegrati nel fondo di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.”.

Art. 5 - Inserimento di nuovo articolo.

1. Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 7 bis - Disposizioni attuative di semplificazione.

1. La Giunta regionale provvede ad aggiornare la procedura amministrativa in attuazione delle norme della presente legge con finalità di semplificazione del procedimento e di trasparenza, attivando con risorse interne una piattaforma informatica per la gestione delle domande e per facilitare lo scambio di informazioni fra amministrazioni.”.

Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 7 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione"..... | 3 |
| Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione"..... | 3 |
| Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione"..... | 4 |
| Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione"..... | 5 |
| Art. 5 - Inserimento di nuovo articolo. | 5 |
| Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria. | 5 |
| Art. 7 - Entrata in vigore. | 5 |